

DELIBERA N. 224/14/CONS

RICHIAMO ALLA SOCIETA' RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. ALL'IMMEDIATO RIEQUILIBRIO DELL'INFORMAZIONE DURANTE LA CAMPAGNA PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA FISSATA PER IL GIORNO 25 MAGGIO 2014 (TESTATA TG3)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 18 maggio 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lettera b), n. 9;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante “*Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*”;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito, Testo Unico;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*”;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante “*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 32/14/CONS;

VISTA la legge 24 gennaio 1979, n.18 relativa all’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia;

VISTA la delibera n. 138/14/CONS del 2 aprile 2014, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.78 del 3 aprile 2014;

VISTO il provvedimento 2 aprile 2014 della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, fissata per il 25 maggio 2014*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2014;

VISTA la delibera n. 157/14/CONS del 9 aprile 2014, recante “*Richiamo alla corretta applicazione dei principi a tutela del pluralismo e della parità di trattamento nei programmi di informazione durante la campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014*”, pubblicata sul sito dell’Autorità;

VISTA la delibera n. 196/14/CONS del 7 maggio 2014, recante “*Esposti presentati nei confronti della Rai – Radiotelevisione Italiana spa da Italia dei Valori, Federazione dei Verdi Europei – Green Italia, Nuovo Centrodestra, Movimento 5 Stelle, L’altra Europa con Tsipras e Scelta Civica per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, durante la campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014*”;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 3 del Testo unico sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione e che, ai sensi del successivo articolo 7, l’attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l’accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che con la sentenza n. 155, del 24 aprile/7maggio 2002, la Corte Costituzionale, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge n. 28 del 2000, ha posto in rilievo come “[omissis]...*il diritto all’informazione, garantito dall’art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l’altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall’obiettività e dall’imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell’attività di informazione erogata [omissis]*” e che “[omissis] *il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [omissis] della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [omissis] il sistema democratico*”. In base a tali criteri la Corte ha osservato come le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attagliano “*alla diffusione di notizie nei programmi di informazione*”. La Corte Costituzionale ha sottolineato in proposito che l’art. 2 della legge n. 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione “*che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell’attività radiotelevisiva,*” e ha soggiunto che “*l’espressione diffusione di notizie va [omissis] intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata*”;

CONSIDERATO, pertanto, che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all’area dell’informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell’Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell’autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell’informazione ai temi dell’attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 18 marzo 2014 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 2014 di indizione dei comizi per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia per il giorno 25 maggio 2014 ha avuto inizio la campagna elettorale per le elezioni europee;

CONSIDERATO che a norma dell’articolo 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e

l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alle campagne elettorali in corso sono stati definiti per le emittenti private e per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, rispettivamente, con la deliberazione dell'Autorità n. 138/14/CONS del 2 aprile 2014 e con il provvedimento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 1 aprile 2014, entrambi entrati in vigore il 4 aprile seguente;

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore della citata delibera n. 138/14/CONS trova applicazione l'articolo 8 della stessa nel quale è previsto che l'Autorità trasmette settimanalmente a ciascuna società radiotelevisiva oggetto di monitoraggio i dati riferiti alle rispettive testate e che ogni quattordici giorni procede alla verifica del rispetto dei principi del pluralismo, salve le ultime tre settimane della campagna elettorale in cui tale verifica è effettuata con cadenza settimanale;

CONSIDERATO inoltre che il citato articolo 8 della delibera n. 138/14/CONS, declina puntualmente i criteri e le modalità dell'attività di monitoraggio finalizzata alla vigilanza sul rispetto della disciplina in materia di *par condicio* da parte delle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e che, in particolare, il comma 4 individua i criteri per la valutazione della parità di trattamento tra soggetti politici nei telegiornali diffusi nel corso della presente campagna elettorale;

CONSIDERATO altresì che a norma dell'art. 8, comma 7, della citata delibera n. 138/14/CONS entro la fine della campagna elettorale ciascuna testata deve assicurare l'equilibrio tra tutti i soggetti politici concorrenti nel più rigoroso rispetto del principio della parità di trattamento e che, a tal fine, entro il sesto ultimo giorno antecedente la data del voto l'Autorità procede ad una verifica dei tempi complessivamente fruiti da ciascun soggetto politico su ciascuna testata affinché gli eventuali squilibri siano recuperati prima della fine della campagna elettorale in corso;

RILEVATO inoltre che, a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, dalla data di convocazione dei comizi elettorali la presenza degli esponenti di partiti e movimenti politici e dei membri del Governo deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO che, ai sensi legge 24 gennaio 1979, n. 18, per quanto concerne l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, le liste dei candidati

devono essere presentate per ciascuna circoscrizione tra il quarantesimo e il trentanovesimo giorno antecedente quello della votazione e che, conseguentemente, il termine per la presentazione delle liste per le elezioni europee è scaduto lo scorso 16 aprile;

RITENUTO che solo alla scadenza del termine normativamente fissato per la presentazione delle liste, esperiti gli adempimenti previsti dalla legge a carico degli Uffici centrali presso le cancellerie delle Corti di Appello, le candidature possono considerarsi perfezionate ai fini di legge;

CONSIDERATO, quanto alle liste ammesse a partecipare alle elezioni europee ai sensi della citata delibera n. 138/14/CONS, che il soggetto politico Nuovo Centrodestra ha deciso di partecipare con Unione di Centro presentando la lista unica “Nuovo Centrodestra-UDC”;

CONSIDERATO che già con la delibera n. 157/14/CONS del 9 aprile 2014 l’Autorità, all’esito dell’esame dei dati riferiti al primo periodo di campagna elettorale (19 marzo – 4 aprile), rilevata la presenza di elementi di criticità sotto il profilo del rispetto del principio della parità di trattamento e dell’equa rappresentazione dei soggetti politici nei notiziari e, dunque, la necessità di una netta inversione di tendenza da parte delle testate monitorate, ha rivolto un richiamo a tutte le emittenti televisive nazionali oggetto del monitoraggio ai fini della corretta applicazione dei principi del pluralismo informativo, onde garantire il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico durante tutto il periodo elettorale;

CONSIDERATO che con la delibera n.196/14/CONS del 7 maggio 2014 l’Autorità, esaminati gli esposti presentati, tra cui anche quello di Nuovo Centrodestra, alla luce dei dati riferiti al periodo 19 aprile- 2 maggio, avendo rilevato la presenza di elementi di criticità sotto il profilo del rispetto del principio della parità di trattamento tra forze politiche, ha richiamato la società Rai-Radiotelevisione italiana ad assicurare nei notiziari e nei programmi di approfondimento informativo diffusi il più rigoroso rispetto del principio della parità di trattamento conformemente ai canoni interpretativi esemplificati nel citato art. 8 della delibera n. 138/14/CONS;

ESAMINATI i dati di monitoraggio forniti dalla società Geca Italia relativi alla settimana 10-16 maggio 2014 pubblicati sul sito dell’Autorità;

CONSIDERATO che dall’esame dei predetti dati relativi ai notiziari diffusi dalla testata Tg3 emerge una situazione di squilibrio in danno del soggetto politico Nuovo Centrodestra rispetto alle forze politiche omologhe. Nel periodo considerato, infatti, il Nuovo Centrodestra ha fruito di un tempo di parola di un minuto pari al 3,11% del tempo di parola complessivamente fruito dai soggetti politici e istituzionali, mentre l’Udc non ha fruito di alcun tempo di parola;

RILEVATO pertanto che, sebbene nella settimana 3-9 maggio la testata Tg3, in ossequio alla delibera n. 196/14/CONS, abbia adottato iniziative volte ad assicurare il riequilibrio dei tempi fruiti dal Nuovo Centrodestra nei telegiornali diffusi, l'inversione di tendenza avviata non ha tuttavia realizzato un'effettiva correzione dei tempi tra i soggetti politici omologhi, rilevandosi nei dati relativi al periodo 10-16 maggio 2014 il perdurare di una situazione del soggetto politico NCD non coerente con il principio della parità di trattamento;

RITENUTO, pertanto, di dover rivolgere un richiamo alla testata Tg3 affinché assicuri entro la fine della campagna elettorale in corso (23 maggio) un effettivo riequilibrio dei tempi fruiti nei notiziari dal Nuovo Centrodestra nel rigoroso rispetto del principio della parità di trattamento;

CONSIDERATO che nell'esercizio della propria funzione di vigilanza l'Autorità verificherà l'osservanza del presente richiamo attraverso il monitoraggio della testata Tg3 fino al 23 maggio 2014. Nel caso siano rilevati ulteriori squilibri l'Autorità adotterà i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge;

UDITA la relazione del Presidente;

RICHIAMA

la società Rai-Radiotelevisione italiana SpA affinché assicuri entro la fine della campagna elettorale in corso (23 maggio) un effettivo riequilibrio dei tempi fruiti nei notiziari dal Nuovo Centrodestra nel rigoroso rispetto del principio della parità di trattamento, nei sensi di cui in premessa.

L'Autorità nell'esercizio della propria funzione di vigilanza verificherà l'osservanza del presente ordine attraverso il monitoraggio dei dati riferiti al periodo 23 maggio 2014. Nel caso siano rilevati ulteriori squilibri l'Autorità adotterà gli ulteriori provvedimenti previsti dalla legge.

La presente delibera è notificata alla società Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

La presente delibera è pubblicata sul sito dell'Autorità www.agcom.it.

Roma, 18 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani